

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-5981 del 29/10/2024                                                                                                                                                  |
| Oggetto                     | CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) TITOLARE: S.S. AGRICOLA SGARZI CODICE PRATICA N. BO23A0010 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2024-6277 del 28/10/2024                                                                                                                                                 |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna                                                                                                                                     |
| Dirigente adottante         | PATRIZIA VITALI                                                                                                                                                                      |

Questo giorno ventinove OTTOBRE 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA**

---

**OGGETTO:** CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA  
SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**COMUNE:** CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

**TITOLARE:** S.S. AGRICOLA SGARZI

**CODICE PRATICA N.** BO23A0010

### **LA DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e

coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 26/2024 che istituisce gli incarichi di funzione in applicazione del CCNL Comparto Sanità;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 che con decorrenza dal 01/06/2024 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli Incarichi di Funzione, con particolare riferimento al Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli con delega alla firma degli atti autorizzativi relativi ai procedimenti di perforazione di pozzi e degli atti a rilevanza amministrativa;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;
- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;
- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**vista l'istanza** assunta agli atti al Prot.n. PG/2023/28127 del 16/02/2023 (pratica n. BO23A0010) dalla **S.S. AGRICOLA SGARZI**, C.F.: 03888791203, con cui viene

richiesta la **concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea**, ad uso irrigazione di un terreno di estensione di ha 18,75 di terreno occupati da colture a vigneto e trattamenti fitosanitari (**irrigazione agricola**), con una portata massima di **20 l/s**, per un volume annuo massimo di prelievo di **35.626 mc** mediante un nuovo pozzo da perforarsi fino alla profondità di 70 m sul terreno di proprietà identificato al NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO) al Foglio 63 mappale 81;

**dato atto** che in data 13/09/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

**considerato** che l'istanza presentata, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R. 41/2001;

**richiamata** la determinazione dirigenziale n. 2559 del 18/05/2023, di autorizzazione della perforazione del pozzo, contenente le seguenti condizioni e prescrizioni:

- di limitare la profondità a 43 m, all'interno della quale dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi più superficiali. La possibilità di estendere la captazione fino alla profondità massima di progetto di 70 m all'interno del corpo idrico Conoide Sillaro-Sellustra - confinato inferiore, potrà essere concessa soltanto in caso di assenza di acquiferi produttivi e dovrà essere preliminarmente condivisa con l'Agenzia scrivente sulla base degli esiti delle indagini eseguite: una perforazione di un foro pilota di piccolo diametro, eventuali log geofisici e prove in situ per la verifica della stratigrafia dei terreni attraversati e delle loro caratteristiche idrogeologiche;
- il prelievo massimo concedibile sarà di 35.626 mc/anno, la portata massima di 20 l/s;
- di installare sulla tubazione di mandata della pompa sommersa idoneo contatore di volume di prelievo;
- in caso di perforazione superiore a 43 m di effettuare il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale,

almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;

**vista** la nota del 14/06/2024 con Prot. n. PG/2024/109835 con cui l'amministrazione ha autorizzato la richiesta della ditta istante assunta agli atti con Prot. n. PG/2024/107905 del 12/06/2024 di perforare il pozzo fino alla massima profondità di 70 m dal p.c., visto l'assenza di acquiferi produttivi fino alla profondità di 43 m;

**vista** la Relazione tecnica di fine lavori di perforazione assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/159414 del 04/09/2024 a firma congiunta del professionista incaricato della direzione dei lavori e della ditta esecutrice dalla quale si evince che:

- il nuovo pozzo è stato **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO), al Foglio 63 mappale 81, nel punto di coordinate UTM RER X: 709382 Y: 920157, **fino a una profondità di 61 m** con un diametro di perforo di 180 mm;

- **realizzato** con una colonna di captazione in tubi PVC di diametro di 180 mm, fino alla profondità di 61 m, con un tratto filtrante microfessurato, da 50 a 56 m, in corrispondenza di un livello ghiaioso prevalente;

- **completato** con una elettropompa sommersa F.B. SUBMERSIBLE MOTORS FB4-8020 di 5,5 Kw di Potenza, collocata alla profondità di 45 m dal p.c., avente portata massima di esercizio di 5 l/s, con tubo di mandata di diametro di 89 mm, su cui è stato inserito il dispositivo per le misure dei volumi di prelievo;

- **protetto** da un avampozzo in cls chiuso da coperchio in ghisa a tenuta ermetica e carrabile, dotato di botola di ispezione;

**preso atto** che la prova di pompaggio richiesta nella determinazione dirigenziale n. 2559 del 18/05/2023 di autorizzazione della perforazione, non è stata eseguita in

quanto la portata massima di prelievo è stata ridotta a 5 l/s;

**considerato** che la derivazione interessa, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C) e 2293/2021 il corpo idrico sotterraneo "Conoide Sillaro-Sellustra - confinato inferiore, codice 2492ER-DQ2-CCI, per la quale è stata verificata in sede di autorizzazione alla perforazione la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse;

**ritenuto** pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni stabilite nel presente atto;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, gli usi per i quali è stata richiesta la concessione di derivazione sono assimilabili a "irrigazione agricola", ai sensi dell'art. 152, comma 1, lettera a) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- del canone di concessione per l'anno corrente 2024, pari ad € 56,36, in ragione di 4 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio;

- del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 250,00;

**preso atto** dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario, assunta agli atti al Prot. n. PG/2024/193970 del 25/10/2024;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata** la regolarità amministrativa;

**visto** il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

## DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla **S.S. AGRICOLA SGARZI**, C.F.: 03888791203, **la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea**, mediante il pozzo realizzato sul terreno identificato al NCT del Comune di Castel San Pietro Terme (BO) al Foglio 63 mappale 81 (determina di autorizzazione alla perforazione n. 2559 del 18/05/2023, **alle seguenti condizioni:**

- a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di **5 l/s**, e volume annuo di **35.626 mc**, ad uso **irrigazione agricola**;
- b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2033**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
- d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative

previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

**f)** il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti

**2)** di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

**3)** di stabilire che il canone annuale per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 169,09= per l'anno 2024**, di cui è dovuto l'importo di **€ 56,36=** in ragione di 4 ratei mensili di validità della concessione entro l'anno corrente di rilascio , **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"

**4)** di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

**5)** di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa attraverso il sistema di pagamento online dal sito [payer.lepida.it](https://payer.lepida.it) (Pagamenti

Online / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico /  
Canoni Concessioni Demaniali);

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € 250,00=, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna"

8) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986

9) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

10) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

11) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di

Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

**13)** di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibir;

**14)** Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla **S.S. AGRICOLA SGARZI**, C.F.: 03888791203.

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

- A)** il prelievo avviene dal corpo idrico sotterraneo "*Conoide Sillaro-Sellustra - confinato inferiore*, codice 2492ER-DQ2-PACS", mediante il pozzo perforato nel punto di coordinate geografiche UTM RER X: 709382 Y: 920157, sul terreno individuato nel Foglio 63 mappale 81, del NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO), così come indicato nella planimetria catastale agli atti;
- B)** il nuovo pozzo è stato **perforato** sul terreno censito nel NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO), al Foglio 63 mappale 81, nel punto di coordinate UTM RER X: 709382 Y: 920157, **fino a una profondità di 61 m** con un diametro di perforo di 180 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione in tubi PVC di diametro di 180 mm, fino alla profondità di 61 m, con un tratto filtrante microfessurato, da 50 a 56 m, in corrispondenza di un livello ghiaioso prevalente; - **completato** con una elettropompa sommersa F.B. SUBMERSIBLE MOTORS FB4-8020 di 5,5 Kw di Potenza, collocata alla profondità di 45 m dal p.c., avente portata massima di esercizio di 5 l/s, con tubo di mandata di diametro di 89 mm, su cui è stato inserito il dispositivo per le misure dei volumi di prelievo; - **protetto** da un avampozzo in cls chiuso da coperchio in ghisa a tenuta ermetica e carrabile, dotato di botola di ispezione;
- C)** il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **5 l/s**, per complessivi **35.626 mc/anno**.
- D)** la risorsa è utilizzata ad uso **irrigazione** di un terreno di estensione di ha 18,75 di terreno occupati da colture a vigneto e **trattamenti fitosanitari**. Tali usi sono assimilabili, rispettivamente, a quello, "*irrigazione agricola*", di cui all'art. 152, comma 1, lettera a), della L.R. 3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**E)** Il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite misuratore volumetrico installato sulla tubazione di mandata della pompa del diametro di 89 mm;

**F)** Il monitoraggio del corpo idrico oggetto del prelievo avviene tramite misuratore manuale della soggiacenza;

## **Art. 2**

### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

## **Art.3**

### **Prescrizioni**

Il Concessionario deve:

- **effettuare** il monitoraggio dei volumi di prelievo;
- **effettuare** il monitoraggio del livello della falda nel pozzo tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno;
- **trasmettere** all'amministrazione concedente i dati di volume di prelievo e di piezometria, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione.

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.)

## **Art.4**

### **Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione,

limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

## **Art.5**

### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

## **Art.6**

### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi del DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2033**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2033**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

## **Art. 7**

### **Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In

caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

#### **Art. 9**

##### **Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

## **Art. 10**

### **Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**